



COMUNE DI BORONEDDU

Provincia di Oristano

SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.Reg. Gen 326 Del 08/10/2018

<p>N. 202 DEL 05/10/2018</p>	<p>Oggetto: Concessione di contributi, sussidi e benefici economici - Art. 12 della L. 241/1990 ss.mm.ii. e art. 8 del Regolamento Comunale - Concessione contributo straordinario per manifestazioni e iniziative ai sensi dell'art. 14 del suddetto regolamento - Liquidazione saldo</p>
--	---

L'anno il giorno cinque del mese ottobre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali", ed in particolare:

- L'art. 109 che disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di competenza professionale;
- L'art. 107, che assegna ai responsabili dei servizi la competenza in materia di atti di gestione amministrativa;
- L'art. 182, in materia di impegno della spesa;
- L'art. 184, in materia di liquidazione delle spese;
- L'art. 147 bis, in merito al controllo sulla regolarità amministrativa e contabile dell'atto;

VISTO il D.lgs. 118/2011, attuativo della Legge Delega sul federalismo fiscale n. 42/2009 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede:

- Una complessiva riforma del sistema di contabilità delle Regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione fra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011;
- Il principio di competenza finanziaria potenziata che statuisce che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili

quando l'obbligazione è perfezionata con l'imputazione all'esercizio in cui la stessa viene a scadenza;

VISTI:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018/2020, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/12/2017;
- il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28/12/2017;

VISTO il Decreto del Sindaco di Boroneddu n. 8 del 09/07/2018, con il quale si provvede alla nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale;

VISTA la propria Determinazione n. 218 del 24/11/2017, avente ad oggetto "Artt. 4 ss della L. 241/1990 – Nomina del Responsabile del Procedimento", con la quale si è provveduto a nomina la Dott.ssa Loi Federica, dipendente di ruolo presso il Comune di Boroneddu, Categoria Giuridica C, posizione economica C1, Profilo professionale "Istruttore Amministrativo – Contabile", ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e ss. della L. 241/1990 responsabile del procedimento, fra l'altro, per tutte le mansioni afferenti il Servizio di Segreteria e Affari Generali;

DATO ATTO che, sulla base dello suddetto provvedimento di nomina, resta in capo alla sottoscritta la competenza in merito all'adozione del provvedimento finale;

PRESO ATTO dell'istruttoria compiuta dalla suddetta dipendente, in qualità di Responsabile del Procedimento e ritenuto di non doversene discostare ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'art. 6bis della L. 241/1990 che testualmente dispone: "Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale", e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto in capo alle sottoscritte;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTI:

- L'art. 118, comma 3 della Costituzione, il quale sancisce il principio di sussidiarietà orizzontale stabilendo testualmente che "Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- L'art. 3, commi 2 e 5 del D.lgs. 267/2000 che statuiscono "Il Comune è l'ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; [...] I Comuni e le Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- L'art. 8, comma 1 del D.lgs. 267/2000 che prevede "I Comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale;
- L'art. 12 della L. 241/1990, così come modificato dall'art. 42, comma 2 del D.lgs. 33/2013, c.d. Decreto Trasparenza, di attuazione della delega contenuta nella Legge 190/2012, che testualmente dispone "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinare alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi";

RICHIAMATI:

- l'art. 6, comma 9 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 in base al quale le Amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per sponsorizzazioni a decorrere dall'anno 2011;
- L'art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012 che prevede "A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio assistenziali e dei beni e delle attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto agli enti locali";

PRESO ATTO della giurisprudenza della Corte dei Conti che fornisce orientamenti interpretativi in merito all'applicazione dei suddetti divieti, in specie si richiamano:

- La deliberazione del 23.12.2010 n. 1075 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia che precisa "Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. [...] In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile. Le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle forme di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione";
- La deliberazione del 30.05.2013 n. 226 della Corte dei Conti – Sezione regionale dei controllo per la Lombardia dalla quale si evince che "Vige un divieto assoluto di sponsorizzazioni da parte dei comuni, i quali <non possono effettuare spese per sponsorizzazione>. Queste ultime non sono da confondere con i contributi. Per <sponsorizzazione> si deve intendere la spesa effettuata per la <finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine> Per <contributi> si intendono gli esborsi effettuati dai comuni a favore di enti che, sotto vari titoli, svolgono un'attività ritenuta utile alla comunità dei cittadini. [...] I comuni possono affidare a titolo oneroso (e sulla base del principio di sussidiarietà) ad enti di diritto privato la gestione di servizi di qualsiasi tipo. In questi casi i comuni dovranno sostenere una spesa che permetta l'esercizio di tali servizi, sulla base, generalmente, di una convenzione. In tale fattispecie, è fatto divieto ai Comuni di deliberare contributi a favore di tali enti, in quanto, questi, evidentemente, sono già retribuiti sulla base della convenzione con essi stipulata. [...] I comuni, sulla base della loro autonoma discrezionalità e secondo i principi della sana e corretta amministrazione, possono deliberare

contributi a favore di enti che, pur non essendo affidatari di servizi, svolgono una attività ritenuta utile per i propri cittadini”;

- Il parere n. 89 del 26 febbraio 2016 della Corte dei Conti – Sezione Regionale che specifica ulteriormente “[...] ad avviso del Collegio le associazioni che svolgono attività in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge: quest’ultimo è riferito <agli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa anche a titolo gratuito. La Sezione osserva che il predetto divieto di erogazione di contributi ricomprende l’attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell’Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta; risulta, invece, esclusa dal divieto di legge l’attività svolta in favore dei cittadini, id est della comunità amministrata, seppur quale esercizio – mediato – di finalità istituzionali dell’ente locale e dunque nell’interesse di quest’ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, legato all’individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall’associazione. In ogni caso, la sussumibilità di specifiche forme associative nell’alveo della norma (in termini di divieto o di deroga) non è possibile – nella presente sede consultiva – in termini generali: è necessaria una valutazione della singola fattispecie e dei relativi puntuali contorni (con particolare riferimento al contenuto delle convenzioni tra l’ente locale e l’associazione), al fine di vagliare l’applicabilità dell’art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012;
- La deliberazione 313/2016 della Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per il Veneto evidenzia, anche con riguardo a recenti norme che “In tutti questi casi, pur nelle accennate differenze applicative, il riconoscimento specifico del ruolo che i cittadini, le formazioni sociali e in generale la società civile svolgono nel perseguimento di finalità di interesse generale (sussidiarietà orizzontale art. 118 ult. comma Cost., art. 3, 2° comma, e 13 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000) va peraltro letto, ad avviso della Sezione (parere n. 336/2011 del 25/07/2011), in modo ampio, così da assicurare (come è compito della Repubblica alla luce dell’articolo 3 e dell’intera parte prima della Costituzione) a tutti i cittadini l’esercizio effettivo dei diritti costituzionali e le condizioni per <il pieno sviluppo della persona umana> (art. 4, comma 2, Cost), per cui <ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società: in cui cioè <lo Stato e ogni altra autorità pubblica proteggono e realizzano lo sviluppo della società civile partendo dal basso, dal rispetto e dalla valorizzazione delle energie individuali, dal modo in cui coloro che ne fanno parte liberamente interpretano i bisogni collettivi emergenti dal sociale” (Consiglio di Stato pare della Sezione consultiva per gli atti normativi n. 1354/2002), in modo da valorizzare adeguatamente il ruolo insostituibile, per quanto vicine ai cittadini interessati (art. A del Trattato di Maastricht) [...] Ove – invece – la prestazione sia resa spontaneamente dai cittadini, ad avviso della Sezione, si rientra nell’ambito delle attività di volontariato, in quanto sussiste il requisito della gratuità che, unitamente a quelli della personalità e spontaneità della prestazione, concorre a qualificare tale attività ai sensi dell’art. 2 della legge 266 del 1991 (cfr., Cassazione, sez. lavoro 21 maggio 2008, n. 12964);

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi, sussidi e benefici economici, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 07/08/2001 e, in particolare:

- L’art. 4 che testualmente dispone “Il Comune può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private, nei limiti delle risorse previste in bilancio, per le seguenti finalità, elencate in ordine alfabetico:
 - assistenza e sicurezza sociale;
 - istruzione e cultura;
 - promozione della pratica dello sport e di attività ricreative del tempo libero;
 - sviluppo dell’economia e dell’occupazione;
 - tutela dell’ambiente e del paesaggio;
 - valorizzazione e conservazione dei beni artistici e storici;

La definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude al Comune la possibilità d'interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso le popolazioni colpite da gravi eventi e calamità;

- L'art. 6 in merito agli interventi ordinari "La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici viene disposta per:
 - persone residenti o temporaneamente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità previste dal presente regolamento;
 - enti pubblici, per le attività che gli stessi effettuano a beneficio della popolazione del Comune;
 - enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica, che perseguono finalità comprese fra quelle di cui all'art. 4 ed effettuano in via continuativa o ricorrente iniziative a beneficio della popolazione del Comune o per la promozione del suo sviluppo e dei beni e valori che della stessa costituiscono patrimonio;
 - associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività, incluse fra quelle di cui all'art. 4, a vantaggio della popolazione del Comune, La costituzione dell'associazione deve risultare da un atto approvato dai soci o dai partecipanti almeno sei mesi prima della richiesta presentata al Comune; mentre per i Comitati spontanei locali non è richiesto alcun atto sottoscritto dai soci ma solamente dal Consiglio Direttivo e senza termini di approvazione;
 - aziende di comprovata affidabilità e serietà, capacità imprenditoriale ed organizzativa che realizzano nel territorio del impianti produttivi capaci di concorrere in misura rilevante sia allo sviluppo economico della comunità, sia all'incremento durevole dell'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile. [...];
- L'art. 7, comma 1 in merito agli interventi straordinari "Nei casi particolari previsti dal secondo comma dell'art. 4, l'attribuzione a carattere straordinario di contributi economici può essere effettuata ad enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative di aiuto e solidarietà verso comunità italiane colpite da calamità o altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune esprime i valori civili, morali, culturali e sociali della comunità dallo stesso rappresentata. Per i comitati istituiti appositamente per sostenere le iniziative di cui al presente comma non è richiesto che la costituzione sia avvenuta almeno sei mesi prima, secondo quanto stabilito dall'art. 6";
- L'art. 14 in merito ai contributi per manifestazioni ed iniziative di enti, associazioni, fondazioni e comitati "L'erogazione di contributi assegnati ad enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni e comitati per concorrere alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente la comunità locale, può essere disposta dal Dirigente o Responsabile dell'Ufficio competente per una prima quota nei giorni antecedenti l'inizio della manifestazione e per la quota residua entro 60 giorni dalla presentazione al Comune del rendiconto. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'associazione od ente organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso Comune o da altri enti pubblici o privati";
- L'art. 15 relativo alle condizioni che regolano gli interventi del Comune che dispone "l'intervento del Comune non può essere concesso per eventuali maggiori spese che si verificano per le manifestazioni ed iniziative organizzate dai soggetti di cui all'art. 14, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 13. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni o comitati nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione. Il Comune non

assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che gli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentati dallo stesso nominati. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili, effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'amministrazione comunale”;

VISTI:

- La legge 190/2012 – Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, la quale statuisce che l'attività di erogazione dei contributi e/o vantaggi di tipo economico a favore di soggetti privati e pubblici, è, potenzialmente, esposta al fenomeno corruttivo e che, pertanto, al fine di neutralizzare ogni rischio collegato è necessario che ogni Pubblica Amministrazione provveda alla predeterminazione di criteri oggettivi sulla base dei quali elargire i suddetti contributi;
- Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2018/2020, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 31.01.2018;
- L'art. 95 del T.U. 361/1957 che dispone che dalla settimana che precede la data fissata per le elezioni, dovrà essere sospesa, fino al termine delle operazioni relative alle consultazioni elettorali, la concessione di sovvenzioni ed elargizioni, ad eccezione delle ordinarie erogazioni di istituto in favore di singoli cittadini e di Enti pubblici e privati;

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:

- La precedente Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 07/03/2018, avente ad oggetto “Concessione di contributi, sussidi e benefici economici - Art. 12 della L. 241/1990 ss.mm.ii. e art. 8, comma 1 del Regolamento comunale - Approvazione del Piano per la fissazione dei termini per la presentazione delle richieste”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il Piano relativo alla fissazione dei termini per la presentazione delle richieste di concessione di contributi, sussidi e benefici economici per l'anno 2018;
- La propria precedente Determinazione n. 53 del 13/03/2018, avente ad oggetto “Concessione di contributi, sussidi e benefici economici - Art. 12 della L. 241/1990 ss.mm.ii. e art. 8, comma 1 del Regolamento Comunale - Approvazione avviso pubblico”, con la quale si è provveduto ad approvare l'avviso pubblico per la presentazione delle istanze relative all'oggetto e a darne adeguata pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza fissati dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che sulla base del combinato disposto dell'art. 11 del Regolamento comunale e del punto 4 dell'Avviso (All.A) approvato e reso noto con la Determinazione n. 53/2018 sopra citata, la Giunta

Comunale entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle richieste assegna in via definitiva i benefici economici *de quo* sulla base delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Procedimento nominato;

DATO ATTO che:

- il termine per la presentazione delle istanze per i contributi ordinari (ex art. 6 del Regolamento) è stato determinato per il 30.04.2018;
- il termine per la presentazione delle istanze per i contributi straordinari (ex art. 14 del Regolamento) è stato fissato nel 30° giorno antecedente la data la data fissata per lo svolgimento dell'iniziativa specifica;
- con nota di cui al prot. n. 2093 del 27/06/2018, l'Associazione Turistica Pro Loco San Lorenzo di Boroneddu, con sede legale in Boroneddu, Via Del Ponte n. 11 C.F. 90008020951, ha presentato istanza per la concessione di contributo straordinario per manifestazioni e iniziative ex art. 14 del vigente regolamento comunale;
- con nota di cui al prot. n. 2188 del 06/07/2018, a seguito dell'avvio dell'istruttoria, questa Amministrazione ritiene necessario e opportuno procedere alla richiesta di una integrazione documentale al fine di concludere l'esame dell'istanza;
- con nota di cui al prot. n. 2286 del 17/07/2018, l'Associazione Turistica Pro Loco San Lorenzo di Boroneddu, con sede legale in Boroneddu, Via Del Ponte n. 11 C.F. 90008020951, presenta una prima integrazione documentale;
- con nota di cui al prot. n. 2319 del 19/07/2018, l'Associazione Turistica Pro Loco San Lorenzo di Boroneddu, con sede legale in Boroneddu, Via Del Ponte n. 11 C.F. 90008020951, completa la presentazione dei documenti richiesti al fine di addivenire all'accoglimento dell'istanza;
- con nota di cui al prot. n. 2321 del 19/07/2018 è stato presentato alla Giunta Comunale il prospetto riepilogativo in merito all'istruttoria svolta, dal quale risulta che la sola istanza presentata risulta essere regolare;
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 23/07/2018, avente ad oggetto "Concessione di contributi, sussidi e benefici economici – Art. 12 della L. 241/1990 ss.mm.ii. e art. 8, comma 1 del Regolamento Comunale – Assegnazione definitiva del contributo straordinario per manifestazioni e iniziative in base alle richieste pervenute", esecutiva per legge, l'organo esecutivo ha provveduto all'assegnazione definitiva del contributo all'Associazione istante;
- Con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale n. 156 del 24/07/2018, avente ad oggetto "Concessione di contributi, sussidi e benefici economici – Art. 12 della L. 241/1990 ss.mm.ii. e art. 8 del Regolamento comunale – Concessione contributo straordinario per manifestazioni e iniziative ai sensi dell'art. 14 del suddetto regolamento – Impegno e liquidazione acconto", si è provveduto all'impegno della somma complessiva di €. 2.500 a favore dell'Associazione turistica Pro Loco San Lorenzo Boroneddu, avente sede legale in Boroneddu Via Del Ponte n. 11 CF. 90008020951, con imputazione alla Missione 7, Programma 1 Capitolo 10710502.1 e alla contestuale liquidazione della somma complessiva di €. 1.875,00 pari al 75% del suddetto contributo, dando atto che la restante parte sarebbe stata erogata solo a seguito di presentazione di adeguato rendiconto delle spese sostenute ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2 del richiamato regolamento comunale;

RICHIAMATI, inoltre gli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in merito agli obblighi di pubblicazione cui sono soggetti i provvedimenti di concessione di vantaggi e/o contributi economici e dato atto che si provvederà nel merito;

PRECISATO, inoltre, che:

- Con la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione l'istante si è impegnato ad utilizzare il contributo esclusivamente per la realizzazione della manifestazione relativa le celebrazioni per la festività del

santo Patrono San Lorenzo Martire, la quale rientra tra quelle previste alla lettera F) dell'art. 23 del vigente regolamento comunale;

- Che, ai sensi dell'art. 13, c. 2 del Regolamento Comunale sopra richiamato l'erogazione del contributo avverrà in maniera dilazionata con la liquidazione del 75% dello stesso al momento della concessione e del restante 25% a saldo previa presentazione di adeguato e dettagliato rendiconto delle spese sostenute;
- Che il rendiconto inerente all'utilizzo del contributo ordinario deve essere presentato entro e non oltre il termine del 30° giorno successivo allo svolgimento della manifestazione e che la carenza delle indicazioni obbligatorie – previste nell'avviso pubblico reso noto in data 13.03.2018 – non opportunamente integrate su richieste del responsabile del procedimento, comporteranno la decadenza dal beneficio, la mancata erogazione del saldo e l'obbligo alla restituzione delle somme già ottenute;

VISTA la nota di cui al prot. n. 2816 del 31.08.2018 relativa alla presentazione, da parte dell'Associazione Turistica Pro Loco San Lorenzo Boroneddu CF 90008020951, della rendicontazione di contributi straordinari per manifestazioni e iniziative ex art. 14 del Regolamento comunale, dalla quale risulta che per la manifestazione inerente ai festeggiamenti del Santo Patrono San Lorenzo Martire del 10, 11 e 12 agosto 2018 è stata sostenuta una spesa complessiva di €. 7.235,78 (come da allegate pezze giustificative) finanziata in parte dal contributo comunale e in parte da entrate proprie della suddetta associazione;

PRESO ATTO che:

- La manifestazione si è regolarmente svolta e le attività previste nel programma presentato in allegato all'istanza di cui al prot. n. 2093 del 27/06/2018 (opportunamente integrata con nota prot. n. 2286 del 17/07/2018 e nota prot. n. 2319 del 19/07/2018) sono state tutte realizzate;
- Il rendiconto è stato presentato nei termini previsti e che riporta esclusivamente spese ammissibili;

DATO ATTO, inoltre, che non sussiste l'obbligo di applicare le norme sulla tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii.;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle premesse di fatto e di diritto sopra richiamate di poter provvedere nel merito alla liquidazione del saldo del contributo straordinario per manifestazioni e iniziative per un importo complessivo di €. 625,00 pari al 25% del totale concesso, a vantaggio dell'Associazione Turistica Pro Loco San Lorenzo di Boroneddu, con sede legale in Boroneddu, Via Del Ponte n. 11 C.F. 90008020951;

VISTO il conto corrente dedicato, acquisito ai sensi della L. 136/2010, Legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ss.mm.ii. – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la L. 241/1990 ss.mm.ii.;

VISTA la L. 190/2012 ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. 33/2013 ss.mm.ii.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale per la concessione di contributi, sussidi e benefici economici, il quale prevede delle modalità predeterminate e basate su criteri oggettivi di erogazione dei sussidi e/o vantaggi economici, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 07/08/2001;

Per le causali sopra espresse

DETERMINA

- 1) **DI DARE ATTO CHE** la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.;
- 2) **DI LIQUIDARE**, per le motivazioni espresse in premessa, all'Associazione Turistica Pro Loco San Lorenzo di Boroneddu, con sede legale in Boroneddu, Via Del Ponte n. 11 C.F. 90008020951, mediante accreditamento sul conto dedicato, acquisito ai sensi della L. 136/2010 – Legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, la somma complessiva pari a €. 625,00, a titolo di saldo del contributo straordinario concesso per la manifestazione inerente ai festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Lorenzo Martire, ai sensi dell'art. 13, c. 2 del Regolamento Comunale sopra richiamato, pari al 25% dell'intero contributo;
- 3) **DI PAGARE** la somma complessiva di €. **625,00 all'Associazione** Turistica Pro Loco San Lorenzo di Boroneddu, con sede legale in Boroneddu, Via Del Ponte n. 11 C.F. 90008020951, dando atto che la stessa trova copertura finanziaria alla Missione 7, Programma 1, Capitolo 10710502.1 del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018;
- 4) **DI ACCERTARE** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 5) **DI TRASMETTERE** in data odierna, il presente provvedimento, munito degli elementi giustificativi della spesa, al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- 6) **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio del Comune di Boroneddu, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento

f.to Dott.ssa Federica Loi

Il Responsabile del Servizio

f.to Dott.ssa Isabella Miscali

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune a partire dal 08/10/2018 al 23/10/2018 .

La presente è copia conforme all'originale